



**Politecnico
di Bari**

**REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DI BARI**

Decreto di Emanazione	D.R. n. 183 del 17.05.2016
------------------------------	-----------------------------------



Politecnico
di Bari

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali
Ufficio Post-Lauream

D.R. n. 183

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012;
- VISTO** il D.P.R. 10.03.1982 n.162: *Riordinamento delle Scuole dirette ai fini speciali, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento* e s.m.i;
- VISTO** il D.M.22.10.2004 n. 270: *Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n.240: *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e s.m.i.;
- VISTO** il D.R. 17.07.2015 n.385 con cui è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 dicembre 2015, con la quale, per le ragioni di opportunità ivi rappresentate, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione del Politecnico di Bari;
- VISTA** la delibera assunta del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2015, con la quale è stato determinato l'importo della tassa di iscrizione fissa a carico degli studenti specializzandi per ciascun anno di durata del Corso;

DECRETA

1. E' emanato il *Regolamento per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione del Politecnico di Bari*, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente Decreto Rettorale.

Bari, 17.05.2016

Il Rettore
Prof. Eugenio Di Sciascio

REGOLAMENTO

DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DI BARI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Politecnico di Bari promuove, nell'ambito dei Corsi di Studio previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo ed ai sensi del D.P.R.162/82, l'attivazione di Corsi di Specializzazione, ovvero corsi post-laurea magistrale che forniscono le conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali, e permettono di ottenere l'abilitazione all'esercizio delle stesse.
2. Il Corso di Specializzazione può essere attivato solo se espressamente previsto da una legge per lo svolgimento di una attività, in applicazione di specifiche normative o di Direttive dell'Unione Europea.
3. I Corsi di Specializzazione sono Corsi di Studio Universitari erogati dalle Scuole di Specializzazione.

ART.2 REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono accedere ai Corsi di Specializzazione coloro che siano in possesso del titolo di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Gli specifici requisiti di ammissione al Corso di Specializzazione, ovvero le Classi di Laurea e relativi Ordinamenti, sono stabiliti dai decreti Ministeriali ed Interministeriali, e a norma di essi, dai Regolamenti didattici relativi ai ciascun Corso attivato.
3. Il titolo conseguito all'estero viene riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dagli organi della Scuola a ciò preposti, ai soli limitati fini di iscrizione al Corso.

ART.3 ARTICOLAZIONE CORSI E CREDITI

1. I Corsi di Specializzazione sono comprensivi di attività didattica frontale e/o di attività di laboratorio e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, integrate da periodi di attività pratica, studio sul campo, esercitazioni e visite di studio secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici relativi ai ciascun Corso attivato.
2. La durata ordinaria dei Corsi di Specializzazione, non inferiore a due anni, è stabilita dai Regolamenti didattici relativi ai ciascun Corso attivato.
3. L'unità di misura del lavoro richiesto allo specializzando, per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico, per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
4. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
5. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Specializzazione, dovranno prevedere, nel rispetto della legge vigente:
 - gli obiettivi formativi e le finalità del Corso
 - l'articolazione delle attività formative e l'eventuale suddivisione in curricula
 - gli organi della Scuola e le modalità di relativa nomina e composizione e compiti
 - la durata del corso, il numero e le modalità di acquisizione di CFU secondo il relativo piano di studi
 - le modalità di accesso al corso e di rilascio del titolo.

ART. 4 OBBLIGATORIETA' DELLA FREQUENZA E INCOMPATIBILITA'

1. La frequenza da parte degli specializzandi alle varie attività di pertinenza del Corso di Specializzazione è obbligatoria.

2. L'iscrizione ad un Corso di Specializzazione è incompatibile con qualsiasi altro percorso di studio universitario o assimilabile.

ART. 5 ORGANI

1. Sono Organi della Scuola:

- il Direttore;
- il Consiglio della Scuola.

2. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione ed è responsabile dell'attività didattica e organizzativa del Corso.

3. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il Consiglio della Scuola predispone e attua il piano didattico ed è responsabile della qualità scientifica e didattica del Corso, provvede altresì alla programmazione delle attività formative, alla definizione dei criteri di valutazione e delle modalità di espletamento delle procedure selettive, delle verifiche periodiche e della prova finale.

ART. 6 ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. Le proposte di attivazione dei corsi di Specializzazione sono avanzate da uno o più Dipartimenti, ovvero dai Centri Autonomi di Gestione, e sottoposte, per le rispettive competenze, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Corso di Specializzazione è incardinato presso il Dipartimento ovvero il Centro autonomo di gestione di afferenza del Direttore, quale sede amministrativa –gestionale della relativa Scuola.

3. Il Senato Accademico, effettuata una valutazione dei contenuti didattici e scientifici delle proposte di attivazione del Corso di Specializzazione, ne approva l'istituzione e propone al Consiglio di Amministrazione la relativa attivazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'attivazione del Corso di Specializzazione.

5. L'istituzione del Corso di Specializzazione avviene per mezzo di Decreto Rettorale, congiuntamente, se possibile, all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al Corso medesimo.

ART. 7 FINANZIAMENTO

1. L'iscrizione ai Corsi di Specializzazione prevede la corresponsione di una tassa di iscrizione fissa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le Scuole di Specializzazione, generalmente, si autofinanziano con le quote di iscrizione degli iscritti.

3. La copertura finanziaria necessaria per l'attivazione e lo svolgimento del corso è comunque assicurata da:

- quota di partecipazione al concorso, pari ad € 25,00
- tassa di iscrizione annuale, pari ad € 1.500,00
- erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni o strutture partecipanti, eventualmente mediante stipula di apposita convenzione ed idonee eventualmente a coprire parzialmente o totalmente le tasse di iscrizione
- stanziamenti messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione

- risorse eventualmente assicurate dai soggetti proponenti o da altre strutture didattiche interessate.

4. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'attivazione e l'erogazione dei Corsi di Specializzazione siano garantiti dal Dipartimento ovvero dal Centro autonomo di gestione sede amministrativa –gestionale della Scuola, senza alcun onere economico a carico dell'Ateneo, e che gli eventuali oneri economici non coperti da entrate (tasse di iscrizione) siano imputati alle stesse strutture.

ART. 8 INCARICHI DI DOCENZA

1. Gli incarichi di docenza nel Corso di Specializzazione sono affidati a Professori e ricercatori di ruolo del Politecnico di Bari oppure conferiti a professori e ricercatori di altre Università. Possono altresì svolgere attività didattica, in base a convenzioni stipulate con enti esterni ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio della Scuola.

2. I Professori e ricercatori di ruolo del Politecnico di Bari che svolgono attività didattica e/o organizzativa nei Corsi di specializzazione possono essere retribuiti, una volta adempiuti i propri obblighi didattici, con compenso definito dagli appositi Regolamenti di Ateneo.

3. Le procedure amministrative di reclutamento e affidamento degli incarichi ai docenti interni, la stipula dei contratti con gli esperti esterni e la corresponsione dei relativi compensi sono disciplinate dal Regolamento vigente per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento.

ART. 9 PROCEDURE DI SELEZIONE E TITOLO

1. L'ammissione alla frequenza della Scuola di Specializzazione è subordinata al superamento di apposito Concorso di ammissione, bandito con Decreto del Rettore.

2. Il bando di concorso dovrà contenere i requisiti di accesso, le modalità di svolgimento delle prove, gli eventuali titoli valutabili, il numero minimo e massimo dei partecipanti, eventuale percentuale minima di frequenza e l'importo della tassa di iscrizione.

3. E' possibile prorogare la scadenza della data di ammissione ai Corsi di Specializzazione, unicamente su motivata richiesta da parte del Direttore della Scuola presentata al Magnifico Rettore. La proroga/riapertura dei termini deve avere una durata non superiore a 15 giorni.

4. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La Commissione d'esame, di cui fanno parte il Direttore della Scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

5. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle Scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

6. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista a firma del Rettore e del Direttore della Scuola.

ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo e dalla normativa nazionale vigente in materia.